

**ACCORDO PER IL  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO  
DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE ENEA NON DIRIGENTE  
QUADRIENNIO 2002-2005**


Il giorno 11 luglio 2008, presso la sede centrale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra:

**l'ENEA**

Prof. Luigi Paganetto  
Presidente

Ing. Maurizio Urbani,  
Direttore Generale

Dr. Giuseppe Tedesco  
Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane



e le seguenti

**Organizzazioni Sindacali:**

FLC-CGIL


CISL-FIR

UIL - P.A. / U.R.

CISAL

FALERA

ANPRI



Al termine della riunione le Parti, nel riconfermare integralmente quanto già convenuto con l'accordo dell'11 aprile 2008 ~~anche per quanto riguarda le decorrenze dei benefici di cui all'art. 21 e all'art. 24,~~ hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del C.C.N.L. del personale ENEA non dirigente - Quadriennio 2002-2005



## **TITOLO I**

### **NORME PARTICOLARI**

#### **Art. 1**

##### **Mobilità interna**

1. L'organico e la sede di lavoro dei dipendenti possono essere variati per comprovate esigenze di natura organizzativa e di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato, a condizione che detta variazione non comporti mutamento del profilo professionale e del livello economico già acquisito dall'interessato.
2. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, sarà definita una apposita disciplina previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2002-2005.

#### **Art. 2**

##### **Mutamento del profilo professionale**

1. A richiesta dell'interessato, l'Ente può assegnare, previa valutazione del possesso dei requisiti professionali prescritti e delle esigenze di natura organizzativa, un diverso profilo professionale a condizione che detta assegnazione non comporti mutamento del livello economico già acquisito dall'interessato.
2. I dati relativi a tali mutamenti di profilo professionale verranno portati annualmente a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2002-2005.

#### **Art. 3**

##### **Modalità di accesso dall'esterno**

1. Ferma restando la vigente normativa di legge per l'accesso dall'esterno, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, sarà definita - previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2002-2005 - una apposita disciplina delle modalità di accesso che tenga conto:
  - del nuovo ordinamento universitario;
  - del nuovo sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale;
  - di quanto stabilito dall'art. 35 del medesimo C.C.N.L. 2002-2005.

#### **Art. 4**

##### **Prestazioni per committenti esterni**

1. L'ENEA intende motivare ed incentivare la partecipazione del proprio personale alle attività finanziate da committenti esterni, anche attraverso l'erogazione di premi annui collettivi e/o individuali tesi a riconoscere il superiore contributo offerto al conseguimento dei risultati richiesti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small '1' in the center, and several other signatures on the right.

2. I proventi delle attività di ricerca, dei servizi scientifico-tecnologici, delle consulenze e della formazione rese a terzi sulla base di committenze finanziate con risorse private, comunitarie o pubbliche diverse dal contributo ordinario dello stato sono utilizzati, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione delle attività oggetto della commessa ed i relativi costi marginali di funzionamento, anche per la costituzione del fondo di incentivazione.
3. Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo, verranno individuati, previa concertazione con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, appositi criteri e procedure operative.

**Art. 5**  
**Incentivi della Legge n. 109/94**

1. Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo, l'Ente e le OO.SS. firmatarie del presente contratto stipuleranno un apposito accordo che fissi indirizzi e criteri per la redazione della disciplina attuativa della Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 6**  
**Modifiche al trattamento di trasferta in Italia**

1. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, sarà definita - previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2002-2005 - una apposita disciplina del trattamento del personale in trasferta in Italia per brevi periodi che, attraverso la razionalizzazione/semplificazione delle relative procedure amministrative di gestione e controllo, consenta all'Ente la riduzione delle spese generali connesse.

**Art. 7**  
**Modalità sostitutive del servizio trasporto**

1. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo, l'Ente e le OO.SS. firmatarie del presente contratto stipuleranno un apposito accordo quadro che, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 65 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Area Tecnico-amministrativa - Quadriennio 1994-1997, fissi indirizzi e criteri per l'individuazione degli interventi utili a:
  - assicurare la maggiore efficienza/efficacia del servizio;
  - razionalizzare e semplificare il sistema;
  - armonizzare, ove possibile, il trattamento dei vari Centri.Nell'ambito di detto accordo quadro, potranno anche essere individuate eventuali modalità sostitutive del servizio trasporto sul luogo di lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto dal suddetto accordo quadro, l'individuazione delle specifiche soluzioni operative è rimessa alla concertazione con la RSU locale.

**Art. 8**  
**Mutui edilizi**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 66bis del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – Area Tecnico-amministrativa – Quadriennio 1994-1997 in tema di mutui edilizi, l'importo massimo erogabile è elevato a € 150.000,00.
2. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo, l'Ente e le OO.SS. firmatarie del presente contratto stipuleranno un apposito accordo che fissi indirizzi e criteri per la revisione della relativa disciplina attuativa, al fine di prevedere la possibilità di concessione dei mutui edilizi anche al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno un anno.

A cluster of approximately seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures are cursive and vary in style, representing the signatories mentioned in the text.

## TITOLO II SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Art. 9 Orario di servizio

1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro dei dipendenti, fissata in 37 ore settimanali, e la sua articolazione in almeno cinque giornate, di norma dal lunedì al venerdì, per ciascun centro e sede dell'ENEA viene definito un orario di servizio, inteso come intervallo orario giornaliero all'interno del quale è di norma consentito l'accesso ai centri e sedi di lavoro dell'Ente.
2. All'interno del suddetto orario di servizio:
  - a) sono garantiti i normali servizi di centro, con specifico riguardo alle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività lavorative;
  - b) si colloca il normale orario di lavoro giornaliero;
  - c) è di norma consentita l'effettuazione di eventuali recuperi.
3. Nell'ambito di un accordo quadro con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, la definizione del suddetto orario di servizio è oggetto di concertazione con la RSU locale.

### Art. 10 Durata massima dell'orario di lavoro

1. In applicazione di quanto al riguardo disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare le 48 ore, comprese le eventuali ore di straordinario o recupero, per ogni periodo di 7 giorni.
2. Per tener conto delle esigenze tecnico-organizzative connesse alle attività di ricerca e/o sperimentali nonché di sicurezza, ovvero per far fronte a specifiche esigenze gestionali a supporto dei processi decisionali dei vertici dell'Ente, la durata media di cui al precedente comma 1 è calcolata su 12 mesi.
3. Le modalità per adempiere all'obbligo, previsto dal citato art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio dell'eventuale superamento del limite medio settimanale di cui al precedente comma 1 verranno coerentemente adeguate.

### Art. 11 Contabilizzazione presenze/assenze

1. Ferma restando la durata di 37 ore del normale orario di lavoro settimanale, il dipendente ha l'obbligo di contabilizzare le proprie presenze/assenze mensilmente, avendo cura di assicurare che l'utilizzo dei diversi istituti contrattuali di flessibilizzazione e diversa articolazione dell'orario di lavoro non comporti un saldo negativo mensile superiore alle 20 ore.

2. Ai fini del rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente ha facoltà di utilizzare le eccedenze, ovvero di recuperare le ore non lavorate, nell'arco di un trimestre.
3. Il mancato rispetto del limite di cui al precedente comma 1, ovvero eventuali ore di assenza non recuperate/giustificate nel trimestre, determina la trattenuta dell'importo corrispondente alle negatività così determinatesi, calcolato sulla base della retribuzione oraria.

#### **Art. 12 Flessibilità**


1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, l'orario di lavoro giornaliero può essere di tipo flessibile nel limite massimo di due ore complessive, tenuto conto della situazione organizzativa e compatibilmente con l'orario di servizio, all'interno del quale è di norma consentito l'accesso ai Centri e Sedi ENEA.
2. La flessibilità può essere utilizzata per posticipare l'orario di inizio del lavoro, o per anticipare l'orario di uscita, ovvero per avvalersi di entrambe le facoltà.
3. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo, l'Ente e le OO.SS. firmatarie del presente contratto stipuleranno un apposito accordo quadro che fissi indirizzi e criteri per l'individuazione di quei servizi o settori di attività nell'ambito dei quali l'esercizio della flessibilità è subordinato al preventivo assenso del Responsabile.
4. Nell'ambito del suddetto accordo quadro, l'individuazione degli specifici servizi o settori di attività nell'ambito dei quali l'esercizio della flessibilità è subordinato al preventivo assenso del Responsabile, è oggetto di concertazione con la RSU locale.
5. Di norma, il personale con profilo di "Ricercatore Enea" o di "Tecnologo Enea" non è addetto ai servizi o settori di attività di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 13 Assenze non retribuite**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 20 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – Area Tecnico-amministrativa - Quadriennio 1994-1997, in tema di autorizzazioni preventive, il dipendente può richiedere al Responsabile dell'Unità di appartenenza di assentarsi per motivi personali, utilizzando permessi orari non retribuiti, nel limite massimo di 15 giorni annui.
2. L'importo corrispondente alle assenze effettuate, calcolato sulla base della retribuzione oraria, viene detratto, di norma, dalla retribuzione del secondo mese successivo al verificarsi dell'assenza.

#### **Art. 14 Permessi a recupero**

1. Previa autorizzazione del proprio Responsabile diretto, il dipendente può assentarsi

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a signature starting with 'Pa', another starting with 'Ge', and several other illegible scribbles and initials.

dal servizio, anche per una intera giornata lavorativa, con possibilità di recupero delle ore non lavorate, entro il limite annuo di 40 ore.

2. Per il personale con profilo di "Ricercatore Enea" o di "Tecnologo Enea" il limite di cui al comma precedente è elevato a 120 ore e, di norma, non è necessaria l'autorizzazione preventiva del Responsabile diretto, fatto salvo il buon andamento delle attività di competenza.
3. A partire dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo cessa di essere applicato l'istituto dell'Autodeterminazione dell'orario di lavoro (ADO).

#### **Art. 15**

#### **Permessi orari per la cura di minori**

1. I dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dal decreto Legislativo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni hanno diritto ad una riduzione dell'orario giornaliero pari a 2 ore, che viene considerata lavorativa agli effetti della determinazione della retribuzione.
2. Fermo restando la non cumulabilità di detta riduzione giornaliera, il dipendente ha facoltà di contabilizzare, ai fini del saldo trimestrale delle proprie presenze/assenze di cui all'art. 11, le suddette 2 ore giornaliere.
3. Resta fermo che, nei casi suddetti, eventuali ore di permesso a questo titolo non utilizzate non danno diritto né alla contabilizzazione quali ore di lavoro straordinario, né a copertura di altri istituti contrattuali.

#### **Art. 16**

#### **Frazionabilità dei permessi giornalieri previsti dalla Legge n. 104/92**

1. I dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate dalla Legge n. 104/92 possono utilizzare i tre giorni di permesso retribuito previsti dalla legge citata anche frazionandoli in permessi orari.

#### **Art. 17**

#### **Intervallo mensa**

1. L'intervallo orario di mensa è fissato in 40 minuti e non viene considerato ai fini del computo delle 37 ore lavorative.
2. Al fine di tener conto di specifiche esigenze di servizio e logistiche, potranno essere apportate variazioni alla durata di tale intervallo, nel limite di dieci minuti in meno, ovvero di venti minuti in più, previo accordo con la RSU locale.

**Art. 18**  
**Ferie**

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 31 giorni lavorativi che assorbono le sei giornate di cui all'art. 1 lettere a) e b) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.  
Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa.
2. Il diritto alle ferie matura dal 1° gennaio di ciascun anno.  
Il dipendente assunto posteriormente a tale data ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato.
3. Il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di almeno due settimane di ferie continuative (10 giorni lavorativi) nel corso dell'anno di maturazione.  
Il restante periodo di ferie, fino al raggiungimento del trentunesimo giorno, può essere fruito, anche in modo frazionato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
4. Al fine di consentire il concreto esercizio del diritto alle ferie, quale periodo necessario alla ristorazione delle energie psico-fisiche del lavoratore, le ferie stesse sono disposte d'ufficio, al fine di consentire il rispetto dei vincoli di cui al precedente comma 3 e, comunque, al fine di evitare un anomalo accumulo di ferie maturate e non godute.
5. Le ferie devono essere fruito secondo turni da stabilirsi in modo da garantire il regolare svolgimento dell'attività, tenuto conto delle esigenze dei dipendenti.
6. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e non godute per specifiche esigenze di servizio o per comprovate cause di forza maggiore. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dipendente ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. Per eccezionali esigenze di servizio l'Ente può rinviare o anche interrompere le ferie, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire delle ferie stesse, o di completarne il godimento nello stesso anno in cui si riferiscono le ferie e comunque entro il limite temporale previsto nel precedente 3° comma, e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché il rimborso delle spese di viaggio.
8. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo che per i dipendenti che cessino dal servizio per eventi non prevedibili senza aver potuto usufruire delle ferie relative all'anno solare in cui è avvenuta la cessazione, nonché per quei dipendenti che cessino dal servizio senza aver potuto usufruire - per motivate specifiche esigenze lavorative ovvero per documentate cause di forza maggiore - delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione.
9. Saranno eventualmente stabiliti, previa contrattazione decentrata al livello di singola sede di lavoro dell'Ente, uno o più periodi di ferie collettive per l'effettuazione di attività di manutenzione o per altre particolari esigenze di funzionamento della sede di lavoro stessa.



## TITOLO III INDENNITA'

### Art. 19

#### Razionalizzazione del sistema delle indennità

1. In applicazione di quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 31 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio 2002-2005 in tema di razionalizzazione del sistema delle indennità in vigore nell'Ente, sia quanto ai criteri di corresponsione che di riordino complessivo degli stessi emolumenti, a partire dal mese successivo alla data di stipula del presente contratto cessano di essere corrisposte, secondo i criteri e le modalità previste dalla previgente normativa contrattuale, le seguenti indennità:
  - indennità di sede disagiata, di cui all'art. 41 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Area tecnico-amministrativa - Quadriennio 1994-1997;
  - indennità per disagio ambientale, di cui all'art. 43 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Area tecnico-amministrativa - Quadriennio 1994-1997;
  - indennità per uso di indumenti protettivi, di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Area tecnico-amministrativa - Quadriennio 1994-1997.

### Art. 20

#### Rimodulazione dell'indennità di conduzione e controllo di impianti nucleari

1. Al personale addetto alla operazione/controllo degli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D.lgs. 230/95, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del DPR 1450/70; nonché agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti viene erogata, a partire dal mese successivo alla data dalla stipula del presente contratto, una indennità di importo mensile lordo pari:
  - al 4% della nuova retribuzione tabellare, così come risultante dall'applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - biennio economico 2004-2005, per il personale munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore), ovvero esperto qualificato di III grado incaricato della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti sperimentali complessi;
  - al 2% della nuova retribuzione tabellare, per il personale munito della patente di abilitazione di 2° grado (operatore).
2. Detta indennità viene erogata in ragione degli effettivi giorni di presenza sull'impianto.
3. Tale indennità è finanziata con risorse prelevate dal bilancio dell'ENEA che incrementano il fondo di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 1998-2001.

### **Art. 21**

#### **Rimodulazione dell'emolumento sostitutivo dello straordinario**

1. A decorrere dal mese successivo alla data dalla stipula del presente contratto, gli importi dell'emolumento sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario e supplementare erogati al personale con profilo professionale di "Ricercatore ENEA" o di "Tecnologo ENEA" vengono, in corrispondenza del livello economico in godimento, così ridefiniti:
  - Livello economico 9 - € 80 lordi mensili
  - Livello economico 9.1 - € 100 lordi mensili
  - Livello economico 9.2 - € 125 lordi mensili
2. Al finanziamento di tale emolumento si provvede con le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 1998-2001.

### **Art. 22**

#### **Rimodulazione della indennità maneggio denaro**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – Area tecnico-amministrativa – Quadriennio 1994-1997 in tema di diritto all'indennità di maneggio denaro, il relativo importo viene fissato al 3% della nuova retribuzione tabellare, così come risultante dall'applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio economico 2004-2005.
2. Detta indennità decorrerà a partire dal mese successivo alla data di stipula del presente contratto, e viene erogata in ragione degli effettivi giorni di presenza.
3. Tale indennità è finanziata con risorse prelevate dal bilancio dell'ENEA che incrementano il fondo di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 1998-2001.

### **Art. 23**

#### **Indennità di rischio radiologico**

1. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, sarà definita, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2002-2005, una apposita disciplina per l'erogazione della indennità di rischio radiologico, di valore massimo del 4% della nuova retribuzione tabellare, al personale addetto alla conduzione/controllo di impianti radiogeni.
2. Detta indennità decorrerà a partire dal mese successivo alla data di stipula del presente contratto, e viene erogata in ragione degli effettivi giorni di presenza.
3. Tale indennità è finanziata con risorse prelevate dal bilancio dell'ENEA che incrementano il fondo di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 1998-2001.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations, arranged in a loose cluster.

**Art. 24**  
**Indennità di sede**

1. Al fine di tener conto delle attuali situazioni di servizio e logistiche dei diversi centri di ricerca e sedi dell'Ente, viene istituita una indennità di sede, da erogare in ragione degli effettivi giorni di presenza nella propria sede di lavoro, i cui importi lordi mensili di riferimento sono riportati nella tabella 1 allegata al presente contratto integrativo.

**Art. 25**  
**Indennità di responsabilità e indennità di risultato**

1. Il trattamento economico accessorio del personale cui sia stato conferito uno degli incarichi di cui all'art. 56 del C.C.N.L. 1998-2001 comporta anche l'erogazione della indennità di responsabilità e della indennità di risultato.
2. L'ENEA, previa contrattazione con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, stabilisce la graduazione della indennità di responsabilità di cui al comma precedente in rapporto alla rilevanza di ciascuna tipologia di incarico di cui al comma 1 dell'art. 56 del C.C.N.L. 1998-2001.  
L'importo lordo annuo per tredici mensilità della indennità di responsabilità varia da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 8.000,00.
3. La indennità di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente titolare dell'incarico in termini di efficienza/produttività, grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e competenze dimostrate nell'espletamento dell'incarico, a seguito della valutazione effettuata secondo modalità e criteri preventivamente stabiliti dall'ENEA, sentite le OO.SS. L'importo della indennità di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 25% della indennità di responsabilità attribuita.
4. La indennità di responsabilità e la indennità di risultato sono finanziate, nei limiti previsti dal contratto nazionale, con risorse prelevate dal bilancio dell'ENEA che incrementano il fondo di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 1998-2001.
5. Dal mese successivo alla data di stipula del presente contratto, cessa di produrre effetti l'art. 57 del C.C.N.L. 1998-2001. Tale indennità continua comunque ad essere corrisposta fino alla definitiva rideterminazione degli importi di cui al comma 2.
6. I dati relativi alla erogazione delle indennità di cui al presente articolo verranno portate annualmente a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

**Art. 26**  
**Premio di risultato per gruppi**

1. Al fine di incentivare la produttività – in termini di efficacia/efficienza - di gruppi impegnati in attività finalizzate al conseguimento di uno obiettivo specifico, specie se derivante da committente esterno, viene istituito un premio di risultato per gruppi.

2. Previa contrattazione con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, sarà definita una apposita disciplina che fissi criteri e metodologia per le necessarie valutazioni di merito.

**Art. 27**

**Diritti derivati da sviluppo software**

1. Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto integrativo, l'Ente provvederà, tramite un'apposita commissione, alla verifica della disciplina dell'ex art. 68 del CCNL 1998-2001, così da garantire la piena attuazione dell'art. 36 del CCNL 2002-2005.



## TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO


### Art. 28 Retribuzione mensile

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio economico 2004-2005, la struttura della retribuzione mensile del personale non dirigente di cui all'art. 60 del C.C.N.L. – quadriennio 1998-2001 viene rideterminata come di seguito specificato.
2. **TRATTAMENTO FONDAMENTALE**, costituito dalle seguenti voci retributive:
  - a) Trattamento tabellare, corrispondente al livello economico assegnato, in coerenza con i valori annuali riportati nella tabella B allegata al C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio 2004-2005;
  - b) Componente fissa dell'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (EAR), corrispondente al livello economico assegnato, così come riportato nella tabella D allegata al C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio 2004-2005;
  - c) Incrementi quadriennali dell'EAR, attribuiti secondo la normativa contrattuale vigente;
  - d) Retribuzione individuale di anzianità (RIA), così come risultante a seguito della semplificazione della struttura retributiva richiamata dall'art. 6 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio economico 2004-2005, e dal presente articolo, comprensivo del maggiore importo di superminimo in godimento che viene portato ad incremento della retribuzione individuale di anzianità (RIA), e pertanto cessa di essere erogato come voce retributiva autonoma.

La somma di tutte le suddette voci è definita "retribuzione fondamentale mensile", cui si aggiungono, quali ulteriori componenti del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilità e, ove attribuita, l'indennità di ente di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – quadriennio 1998-2001, negli importi annui riportati nella tabella C allegata al C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – biennio 2004-2005.
3. **TRATTAMENTO ACCESSORIO**, costituito dalle medesime voci retributive di cui all'art. 60, punto B) del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – quadriennio 1998-2001.
4. La somma di tutte le voci relative al trattamento fondamentale ed accessorio è definita "retribuzione complessiva mensile".
5. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella fondamentale mensile per 162,8; la retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore lavorative della giornata.

**Art. 29**  
**Calcolo della retribuzione mensile in caso**  
**di attribuzione di livello economico superiore**

1. In caso di attribuzione di livello economico superiore in applicazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – quadriennio 2002-2005, la retribuzione mensile viene rideterminata come segue:
  - a) Trattamento tabellare, corrispondente al superiore livello economico assegnato;
  - b) Componente fissa dell'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (EAR), corrispondente al superiore livello economico assegnato;
  - c) Retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento abbattuta di un importo pari alla differenza tra EAR del livello di provenienza e EAR corrispondente al superiore livello economico assegnato.
2. Qualora il valore di RIA in godimento non consenta il recupero dell'importo di cui alla lettera c) del comma precedente, si provvede al recupero dall'importo in godimento come Incrementi quadriennali dell'EAR, attribuiti secondo la normativa contrattuale vigente.
3. Gli effetti della nuova retribuzione su tutti i trattamenti accessori decorrono dalla retribuzione del mese successivo a quello di attribuzione del beneficio.



## TITOLO V NORME TRANSITORIE

### Art. 30

#### Prima applicazione del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. 2002-2005

1. L'organico completamento del processo di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. 2002-2005 viene realizzato attraverso due fasi distinte:
  - preliminarmente, al personale in servizio viene assegnato il nuovo profilo professionale in applicazione della tabella A di cui al comma 1 dell'art. 18 dello stesso C.C.N.L. 2002-2005, intesa come matrice minimale di trasferimento dal vecchio al nuovo sistema di classificazione;
  - successivamente, tale attribuzione minimale può essere riesaminata, all'esito di specifiche valutazioni con procedure semplificate, per il personale in servizio che si trovi nelle seguenti condizioni:
    - a) sia in possesso di significative competenze professionali, derivanti da ulteriori e pertinenti maggiori conoscenze teoriche di base e/o specifiche esperienze lavorative tali da legittimare l'attribuzione di un profilo professionale diverso da quello immediatamente desumibile dalla Tabella A annessa al citato C.C.N.L.;
    - b) sia collocato nei profili ex C.C.N.L. 1998-2001 di "ricercatore-tecnologo in addestramento", "esperto di operazione in addestramento", "professionista in addestramento" ed "esperto di amministrazione e gestione in addestramento" e possa vantare, alla data del 31.12.2007, una anzianità in detto profilo di almeno 3 anni.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, sarà istituita una apposita Commissione presso la Direzione Centrale Risorse Umane.
3. All'esito delle suddette valutazioni, gli interessati saranno:
  - collocati nel livello economico iniziale del diverso profilo professionale nel caso di dipendenti nella condizione **a)** del precedente comma 1, salvo che non abbiano già raggiunto un maggiore livello economico nel profilo di provenienza;
  - collocati nel livello economico iniziale del profilo professionale di "Ricercatore Enea" o di "Tecnologo Enea" nel caso di dipendenti che si trovino nella condizione **b)** del precedente comma 1.
4. L'eventuale attribuzione del livello economico successivo in applicazione del presente articolo non darà diritto a conguaglio per le somme già corrisposte agli interessati come trattamento accessorio e/o di indennità corrisposte a qualsiasi titolo.

### Art. 31

#### Progressione nei livelli economici

1. All'esito di una positiva valutazione dello sviluppo delle capacità e competenze professionali derivanti anche dalla maturazione di una specifica e significativa esperienza lavorativa a seguito del continuo svolgimento nel tempo delle

attività/funzioni assegnati, al personale può essere attribuito - nell'ambito del medesimo profilo professionale - il livello economico immediatamente superiore a quello in godimento.

2. Al fine di armonizzare la distribuzione del personale nei livelli economici, anche in coerenza con gli esiti delle procedure per le progressioni verticali ex C.C.N.L. 1998-2001, le operazioni di progressione previste dall'art. 13 del C.C.N.L. 2002-2005 perseguiranno i seguenti obiettivi prioritari:
  - progressivo intervento sulle situazioni retributive del personale, avuto riguardo alla storia professionale e alle maggiori esperienze maturate dai singoli;
  - riconoscimento delle maggiori responsabilità affidate.
3. In particolare, nell'ambito delle operazioni di progressione economica di cui al comma precedente saranno effettuati specifici interventi su tutti i livelli economici (ivi compresi i gradini 8.1 e 8.2), mirati ad una più armonica collocazione:
  - nel livello economico 7 del personale con profilo di "Collaboratore tecnico" o "Collaboratore di Amministrazione e gestione", considerato che l'art. 18 del C.C.N.L. 2002-2005 definisce il livello economico 6 quale livello di ingresso di tale tipologia di personale;
  - nei livelli economici 9.1 e 9.2 del personale con profilo di "Ricercatore ENEA" o di "Tecnologo ENEA", avuto riguardo ai casi che maggiormente si discostano dalle situazioni medie.
4. Le operazioni di progressione economica per i diversi profili professionali terranno altresì conto di quanto stabilito dal nuovo regolamento per l'accesso dall'esterno, di cui all'art. 3 del presente contratto.

#### **Art. 32**


##### **Progressione verticale nei profili professionali**

1. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, l'Ente provvede, previa contrattazione con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, alla definizione dell'atto regolamentare, previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio 2002-2005, per l'attuazione delle procedure selettive per le progressioni verticali.
2. Nell'ambito del suddetto atto regolamentare, saranno previste, in attuazione del comma 8 del citato art. 14, procedure specifiche per l'attribuzione del profilo di Tecnologo ENEA a dipendenti, in servizio alla data del 31.12.2005 e in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, che siano stati inquadrati, anteriormente all'applicazione delle procedure per le progressioni verticali ex C.C.N.L. 1998-2001, nei livelli 8 e 8.1 secondo il previgente sistema di classificazione.

#### **Art. 33**

##### **Competenze arretrate**

1. Ove a seguito della decorrenza della attribuzione di un diverso profilo professionale, ovvero della progressione nei livelli economici, si determinino competenze arretrate






le stesse saranno liquidate in una unica soluzione "una tantum" di importo pari al 50% delle competenze calcolate.

**Art. 34**  
**Clausola di salvaguardia**

1. L'erogazione dei compensi incentivanti previsti dal presente contratto integrativo non potrà in nessun caso superare, per l'anno 2007, le disponibilità economiche finanziarie previste nel fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività così come definito dall'art. 31 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA, quadriennio 2002-2005 e certificate dal Collegio dei Revisori dell'Ente.
2. Eventuali maggiori oneri, in sede di liquidazione, saranno oggetto di una riduzione proporzionale degli istituti corrispondenti, al fine di ridurre l'onere complessivo nell'ambito delle disponibilità così come definite al precedente comma 1.

**Art. 35**  
**Norma di rinvio**

1. Le Parti convengono che le altre materie demandate alla contrattazione integrativa sono rinviate ad accordi specifici tra Ente e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA – Quadriennio 2002-2005, ove non comportino aggravii delle spese per il personale.

A cluster of handwritten signatures in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signatures are cursive and vary in size and style, representing the signatories mentioned in the text.

**Tabella 1**

**INDENNITA' DI SEDE**

<i>sede</i>	<i>Importo (*)</i>
Bologna	30,00
Brasimone	70,00
Brindisi	30,00
Casaccia	25,00
Faenza	25,00
Frascati	25,00
Ispra	25,00
Manfredonia	25,00
Portici	30,00
Roma Sede	30,00
Saluggia	35,00
Santa Teresa	25,00
Trisaia	35,00

(\*) Importo lordo mensile espresso in Euro

## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

## Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

**ANNO 2004**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

COSTITUZIONE FONDO		Importi
Riferimento normativo		
<b>RISORSE STORICHE</b>		
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	Progressioni verticali	€ 1.098.648
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	comma 3 (Progressioni Verticali)	€ 236.204
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.a) 0,91% Monte Salario al 31.12.1997		€ 985.019
comma 1 lett.b) accantonamento premi		€ 1.807.599
comma 1 lett.c) Progressione Professionale EAR		€ 3.953.047
comma 1 lett.d) Finanziamento Turno, Straordinario, Reperibilità		€ 4.639.917
comma 1 lett.e) Finanziamento Ind. Ente Livv. 3-8.1 + Ind. Op. Imp.		€ 829.532
Art. 3 ex-CCNL-ENEA biennio economico 2000-2001		
lett.a) 0,35% Monte Salari al 31.12.1999		€ 345.126
lett.b) 1,9% Monte Salari al 31.12.1999		€ 1.872.442
lett.c) Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati		€ 342.523
Art. 31 CCNL-ENEA 2002-2005		
0,61% Monte Salario 31.12.2001		€ 695.683
<b>Totale RISORSE STORICHE</b>		<b>€ 16.805.740</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.g) 20% Trasformazioni di Part-Time		€ 249.451
comma 2 0,80% Monte Salari al 31.12.1997		€ 865.951
<b>Totale RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 1.115.402</b>
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.921.142</b>

## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

## Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

**ANNO 2004**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

UTILIZZAZIONE FONDO		
SPESE		
Riferimento normativo		Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 4.556.721
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato		€ 641.740
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari		€ 2.058.228
comma 2 lett.e) Pagamento Indennità		€ 740.122
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario		€ 1.638.974
comma 2 lett.h) Pagamento Indennità di Turno, Reperibilità, ect.		€ 1.884.191
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente		€ 1.442.108
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Progressioni verticali		€ 1.334.852
Art. 55 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Altre destinazioni		€ 1.811.864
	<b>(a) TOTALE SPESE</b>	<b>€ 16.108.800</b>
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.c) Premi Produttività		€ 1.473.110
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005		
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli		€ 339.232
	<b>(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE</b>	<b>€ 1.812.342</b>
	<b>c=(a+b)</b>	<b>TOTALE € 17.921.142</b>

<b>RESIDUO non Ripartito</b>	<b>€ 0</b>
------------------------------	------------

## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

## Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

## ANNO 2005

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

COSTITUZIONE FONDO		
Riferimento normativo		Importi
<b>RISORSE STORICHE</b>		
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	Progressioni verticali	€ 1.098.648
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	comma 3 (Progressioni Verticali)	€ 236.204
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.a)	0,91% Monte Salario al 31.12.1997	€ 985.019
comma 1 lett.b)	accantonamento premi	€ 1.807.599
comma 1 lett.c)	Progressione Professionale EAR	€ 3.953.047
comma 1 lett.d)	Finanziamento Turno, Straordinario, Reperibilità	€ 4.639.917
comma 1 lett.e)	Finanziamento Ind. Ente Livv. 3-8.1 + Ind. Op. Imp.	€ 829.532
Art. 3 ex-CCNL-ENEA biennio economico 2000-2001		
lett.a)	0,35% Monte Salari al 31.12.1999	€ 345.126
lett.b)	1,9% Monte Salari al 31.12.1999	€ 1.872.442
lett.c)	Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati	€ 650.305
Art. 31 CCNL-ENEA 2002-2005		
0,61% Monte Salario 31.12.2001		€ 695.683
<b>Totale RISORSE STORICHE</b>		<b>€ 17.113.522</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.g)	20% Trasformazioni di Part-Time	€ 273.031
comma 2	0,80% Monte Salari al 31.12.1997	€ 865.951
<b>Totale RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 1.138.982</b>
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.252.504</b>

*Handwritten notes and signatures:*  
 Dan led me to  
 to  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

**ANNO 2005**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

UTILIZZAZIONE FONDO	
SPESE	
Riferimento normativo	Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)	€ 5.189.668
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato	€ 635.794
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari	€ 1.919.962
comma 2 lett.e) Pagamento Indennità	€ 792.431
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario	€ 1.573.489
comma 2 lett.h) Pagamento Indennità di Turno, Reperibilità, ect.	€ 1.765.097
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente	€ 1.242.108
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	
Progressioni verticali	€ 1.334.852
Art. 55 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	
Altre destinazioni	€ 1.761.684
<b>(a) TOTALE SPESE</b>	<b>€ 16.215.085</b>
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE	
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	
comma 2 lett.c) Premi Produttività	€ 1.698.187
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005	
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli	€ 339.232
<b>(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE</b>	<b>€ 2.037.419</b>
<b>c=(a+b)</b>	<b>TOTALE € 18.252.504</b>

<b>RESIDUO non Ripartito</b>	<b>€ 0</b>
------------------------------	------------

## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

**ANNO 2006**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

COSTITUZIONE FONDO		
Riferimento normativo		Importi
<b>RISORSE STORICHE</b>		
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	Progressioni verticali	€ 1.098.648
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	comma 3 (Progressioni Verticali)	€ 236.204
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.a)	0,91% Monte Salario al 31.12.1997	€ 985.019
comma 1 lett.b)	accantonamento premi	€ 1.807.599
comma 1 lett.c)	Progressione Professionale EAR	€ 3.953.047
comma 1 lett.d)	Finanziamento Turno, Straordinario, Reperibilità	€ 4.639.917
comma 1 lett.e)	Finanziamento Ind. Ente Livv. 3-8.1 + Ind. Op. Imp. I	€ 829.532
Art. 3 ex-CCNL-ENEA biennio economico 2000-2001		
lett.a)	0,35% Monte Salari al 31.12.1999	€ 345.126
lett.b)	1,9% Monte Salari al 31.12.1999	€ 1.872.442
lett.c)	Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati	€ 911.204
Art. 31 CCNL-ENEA 2002-2005		
0,61% Monte Salario 31.12.2001		€ 695.683
Art. 5 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		
0,50% Monte Salario 31.12.2003		€ 567.210
0,06% Monte Salario 31.12.2003 Incremento Ind. Ente		€ 63.270
Art. 7 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		
comma 2	Recupero adeguamento livello ingresso "Collaboratori"	€ 39.101
<b>Totale RISORSE STORICHE</b>		<b>€ 18.044.002</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.g)	20% Trasformazioni di Part-Time	€ 289.949
comma 2	0,80% Monte Salari al 31.12.1997	€ 865.951
<b>Totale RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 1.155.900</b>
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 19.199.902</b>

RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"  
**ANNO 2006**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

UTILIZZAZIONE FONDO		
SPESE		
Riferimento normativo		Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 5.964.065
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato		€ 619.443
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari		€ 1.969.677
comma 2 lett.e) Pagamento Indennità		€ 779.743
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario		€ 1.318.098
comma 2 lett.h) Pagamento Indennità di Turno, Reperibilità, ect.		€ 1.772.258
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente		€ 1.104.461
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Progressioni verticali		€ 1.334.852
Art. 55 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Altre destinazioni		€ 1.311.676
	<b>(a) TOTALE SPESE</b>	<b>€ 16.174.273</b>
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.c) Premi Produttività		€ 0
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005		
art. 30 Applicazione sistema Profili		€ 474.134
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli		€ 2.551.495
	<b>(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE</b>	<b>€ 3.025.629</b>
	<b>c=(a+b)</b>	<b>TOTALE € 19.199.902</b>
<b>RESIDUO non Ripartito</b>		<b>€ 0</b>



## RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

## Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

## ANNO 2007

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

COSTITUZIONE FONDO		Importi
Riferimento normativo		
<b>RISORSE STORICHE</b>		
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	Progressioni verticali	€ 1.098.648
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	comma 3 (Progressioni Verticali)	€ 236.204
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.a) 0,91% Monte Salario al 31.12.1997		€ 985.019
comma 1 lett.b) accantonamento premi		€ 1.807.599
comma 1 lett.c) Progressione Professionale EAR		€ 3.953.047
comma 1 lett.d) Finanziamento Turno, Straordinario, Reperibilità		€ 4.639.917
comma 1 lett.e) Finanziamento Ind. Ente Livv. 3-8.1 + Ind. Op. Imp. I		€ 829.532
Art. 3 ex-CCNL-ENEA biennio economico 2000-2001		
lett.a) 0,35% Monte Salari al 31.12.1999		€ 345.126
lett.b) 1,9% Monte Salari al 31.12.1999		€ 1.872.442
lett.c) Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati		€ 1.767.307
Art. 31 CCNL-ENEA 2002-2005		
0,61% Monte Salario 31.12.2001		€ 695.683
Art. 5 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		
0,50% Monte Salario 31.12.2003		€ 567.210
0,06% Monte Salario 31.12.2003 Incremento Ind. Ente		€ 63.270
Art. 7 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005		
comma 2 Recupero adeguamento livello ingresso "Collaboratori"		€ 39.101
<b>Totale RISORSE STORICHE</b>		<b>€ 18.900.105</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
Art. 64 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 1 lett.g) 20% Trasformazioni di Part-Time		€ 280.715
comma 2 0,80% Monte Salari al 31.12.1997		€ 865.951
<b>Totale RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 1.146.666</b>
Residuo non utilizzato anni precedenti		€ 0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 20.046.771</b>

RIEPILOGO SITUAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

Struttura delle "Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività"

**ANNO 2007**

CCNL-ENEA 2002-2005 Stipulato il 20/12/2006

UTILIZZAZIONE FONDO		
SPESE		
Riferimento normativo		Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 6.304.906
comma 2 lett.b) Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato		€ 512.032
comma 2 lett.d) Pagamento Straordinari		€ 2.015.640
comma 2 lett.e) Pagamento Indennità		€ 460.262
comma 2 lett.g) Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario		€ 1.412.309
comma 2 lett.h) Pagamento Indennità di Turno, Reperibilità, ect.		€ 1.509.409
comma 2 lett.j) Pagamento Indennità di Ente		€ 1.097.233
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Progressioni verticali		€ 1.334.852
Art. 55 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
Altre destinazioni		€ 1.246.511
	<b>(a) TOTALE SPESE</b>	<b>€ 15.893.154</b>
RIPARTIZIONE RISORSE DA UTILIZZARE		
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.c) Premi Produttività		€ 542.806
CONTRATTO INTEGRATIVO 2002-2005		
art. 30 Applicazione sistema Profili		€ 474.134
art. 31 Progressioni Economiche nei Livelli		€ 3.136.677
	<b>(b) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE</b>	<b>€ 4.153.617</b>
	<b>c=(a+b) TOTALE</b>	<b>€ 20.046.771</b>

<b>RESIDUO non Ripartito</b>	<b>€ 0</b>
------------------------------	------------

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti auspicano che la trasposizione dal sistema di classificazione nei profili e nei livelli economici dell'ENEA ex C.C.N.L. 2002-2005 a quello del comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione ex C.C.N.L. 2006-2009 avvenga con decorrenza 1.1.2006 al fine di poter attribuire ai dipendenti dell'Ente i medesimi incrementi retributivi previsti dal medesimo contratto di comparto.

ENEA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Organizzazioni Sindacali:

FLC-CGIL

CISL-FIR

UIL - P.A. / U.R.

CISAL  
per il biennio 2002-2003

FALERA  
per il biennio 2004-2005

ANPRI

*[Faint handwritten signature]*  
  
*[Faint handwritten signature]*  
  
*[Faint handwritten signature]*  
  
*[Faint handwritten signature]*  
  
*[Faint handwritten signature]*  
  
*[Handwritten signature]*